



Sede Legale: Viale Bovio, 76 – Cesena
Capitale Sociale e riserve al 31/12/2009 € 60.249.000
Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al numero 03163160405
Codice fiscale e partita IVA 03163160405 – Codice ABI 07070
Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 288630
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito n° 5448
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero A158662
Albo dei Gruppi Bancari n° 7070.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA di CESENA 31/01/2011-30/04/2013 STEP UP EUR"

esente prospetto Consob

ISIN IT0004680861

ARTICOLO 1 - IMPORTO E TAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI

Il prestito obbligazionario Banca di Cesena 31/01/2011 – 30/04/2013 STEP UP EUR codice ISIN IT0004680861, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo Euro 2.000.000 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000 e multipli di 50.000. Questa emissione, avendo per oggetto prodotti finanziari del valore unitario minimo di almeno 50.000 €, rientra fra i casi di inapplicabilità della redazione del prospetto informativo Consob previsti dal Regolamento Emittenti dell'agosto 2009 art. 34-ter, comma 1 lettera e).

ARTICOLO 2 – IL PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale e cioè Euro 50.000,00 per singola obbligazione, senza aggravio di commissioni di collocamento a carico dei sottoscrittori. Il prezzo di emissione è la risultante del valore della componente obbligazionaria e del valore di eventuali altri oneri di collocamento. Il valore della componente obbligazionaria del prestito è stato determinato sulla base della curva Interest Rate Swap o IRS di durata 27 mesi e del merito creditizio dell'Emittente misurato da un premio aggiuntivo rispetto alla citata curva fissato per la presente emissione a 50 punti base. La tecnica di calcolo utilizzata è quella dello sconto finanziario, vale a dire considerando il valore attuale dei flussi di cassa futuri dell'obbligazione.

Il rendimento viene determinato dall'Emittente con riferimento, da un lato, alla propria politica di raccolta fondi e dall'altro, alle condizioni concorrenziali presenti sul mercato di riferimento in cui l'Emittente medesimo opera.

Qualora la sottoscrizione avvenga in una data successiva alla data di decorrenza del godimento del Prestito, il prezzo di offerta sarà maggiorato del rateo di interesse.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta scrl fino al 22 aprile 2011. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima del 22 aprile 2011.

ARTICOLO 4 - GODIMENTO E DURATA

Il prestito ha godimento 31/01/2011. La durata del prestito è di 27 mesi, che decorrono dal 31/01/2011 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 30/04/2013. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla rispettiva data di scadenza.

ARTICOLO 5 – CONVENZIONI E CALENDARIO

Qualora il giorno di pagamento del capitale e/o interessi coincida con un giorno non lavorativo secondo il calendario di volta in volta adottato il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo utile successivo senza il computo di alcun interesse aggiuntivo. Il calendario di riferimento è il calendario TARGET mentre la convenzione di calcolo utilizzata è ACT/ACT .

ARTICOLO 6 - COLLOCAMENTO

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore ad un minimo (il “Lotto Minimo”) pari a 50.000 €. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per l’emissione.

L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’ammontare dell’emissione durante il Periodo di Offerta previsto dal 31/01/2011 al 22/04/2011 e di prolungare tale periodo di validità. L’Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell’offerta in caso di integrale collocamento del Prestito, di mutate condizioni di mercato, o di altre sue esigenze; in tal caso l’Emittente sospenderà immediatamente l’accettazione delle ulteriori richieste. Le domande di adesione all’offerta dovranno essere presentate compilando l’apposita modulistica disponibile presso la sede e le filiali dell’Emittente. Le domande di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti dell’importo massimo disponibile.

ARTICOLO 7 – INTERESSI

Con decorrenza dalla data di godimento (31 gennaio 2011) e fino a scadenza (30 aprile 2013), le obbligazioni fruttano interessi ad un tasso fisso crescente, calcolato con il metodo ACT/ACT, pagabili in rate trimestrali posticipate, scadenti il 30 gennaio, il 30 aprile, il 30 luglio ed il 30 ottobre dal 30 aprile 2011 secondo quanto di seguito specificato:

30/04/2011	2,40 %	30/04/2012	2,50 %	30/04/2013	2,60 %
30/07/2011	2,425 %	30/07/2012	2,525 %		
30/10/2011	2,45 %	30/10/2012	2,55 %		
30/01/2012	2,475 %	30/01/2013	2,575 %		

Il rendimento effettivo annuo lordo risulta pari al 2,52 % mentre il rendimento effettivo annuo netto pari al 2,20 %.

ARTICOLO 8- RIMBORSO

Le obbligazioni in circolazione al 30 aprile 2013 saranno ammortizzate in una unica soluzione in pari data. Il rimborso sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione di spesa. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso. Non sono previste clausole di rimborso anticipato.

ARTICOLO 9 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede legale e le filiali dell’Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6 – 20154 Milano).

ARTICOLO 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell’Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ARTICOLO 11 - MERCATI E NEGOZIAZIONE

Le Obbligazioni non saranno quotate presso nessun mercato regolamentato né su altri mercati non regolamentati. La Banca non ha concluso con altri intermediari accordi per le operazioni sul mercato secondario dei titoli di propria emissione. Non esistono strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto della presente Offerta ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o equivalenti.

L'Emittente non si assume l'onere di controparte, pertanto non si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo delle Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. Tale circostanza può determinare per l'investitore la totale assenza di liquidabilità dell'investimento. Tuttavia l'Emittente si riserva di eseguire gli ordini relativi alle Obbligazioni in contropartita diretta mediante prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi della direttiva 2004/39 CE (MiFID), senza assumere la qualifica di internalizzatore sistematico. Le negoziazioni avvengono al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione.

La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene mediante l'ausilio di un modello di pricing interno (che tiene conto di parametri di riferimento esterni quali durata, scadenza, rendimenti), definito in base alle specifiche caratteristiche e alla tipologia dello strumento finanziario.

Il modello, predisposto in collaborazione con la società di software fornitrice del sistema informativo aziendale (Phoenix Informatica Bancaria S.p.a.), prevede di utilizzare, per il calcolo del prezzo teorico dell'obbligazione, la curva dei tassi più appropriata per attualizzare i flussi cedolari futuri, secondo quanto di seguito riportato:

- per valutare ogni titolo emesso dalla Banca vengono determinati i flussi di cassa futuri mediante apprezzamento del piano cedolare completo e del rimborso del valore nominale a scadenza;
- tutti i flussi relativi ad uno stesso titolo vengono attualizzati applicando un unico tasso di attualizzazione;
- per determinare il tasso di riferimento per l'attualizzazione si prendono in considerazione le caratteristiche intrinseche di ogni obbligazione, secondo i seguenti criteri:

a) per le missioni a tasso fisso con vita residua superiore all'anno è utilizzata la curva INTEREST RATE SWAP (IRS) con riferimento alla vita residua del titolo eventualmente facendo l'interpolazione lineare tra le due curve più vicine, di durata inferiore e superiore;

b) per le emissioni a tasso fisso con vita residua inferiore ad un anno è utilizzata la curva dell'euribor 365 di pari durata alla vita residua del titolo; comunque per durate di un anno esatto si usa sempre e solo il tasso euribor 365 a 12 mesi.

c) per emissioni a tasso fisso con vita residua inferiore al mese è utilizzato il tasso overnight con scadenza a vista.

Per la determinazione del prezzo di negoziazione alla curva tassi prescelta viene aggiunto lo spread creditizio definito in fase di emissione tenendo conto delle modalità di definizione del prezzo di emissione. Per la presente emissione lo spread creditizio è fissato a 50 punti base.

Il prezzo così determinato sarà maggiorato o decurtato, a seconda che si tratti di un'operazione di vendita o di acquisto a / da clientela sul mercato secondario, di una commissione di negoziazione prevista a listino (attualmente nella misura di 50 punti base), rispettando quanto previsto dalla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini dell'Emittente che è disponibile presso la Sede e le Filiali dell'Emittente.

I prezzi di negoziazione sono resi disponibili alla clientela della Banca tramite il personale autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento della Banca stessa. La ricezione degli ordini

è svolta dalla Banca tramite il personale autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento, presso la propria rete di sportelli.

ARTICOLO 12 – GARANZIE

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl che aderisce al Fondo Centrale di Garanzia costituito presso Iccrea Spa. Le obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dai fondi di tutela dei depositi del Credito Cooperativo.

ARTICOLO 13 - REGIME FISCALE

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

ARTICOLO 14 – TASSAZIONE SULLE PLUSVALENZE

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97) sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

ARTICOLO 15 – NOMINATIVO DELL'AGENTE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI E DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

Il soggetto che svolge la funzione di Agente per il Calcolo e Responsabile del Collocamento è la Banca di Cesena.

ARTICOLO 16 – VARIE

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

ARTICOLO 17 - LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI VARIE

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'emittente il Foro competente è quello di domicilio dell'Emittente; ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 06/09/2005 n° 206 (Codice del Consumo), il foro di residenza o elettivo di quest'ultimo (ex art. 63 del Codice del Consumo).